



COMUNE DI GUAGNANO

Provincia di Lecce

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 62 del 04/05/2026

Oggetto: OBBLIGO DEI PROPRIETARI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI, TERRENI E DELLE AREE LIBERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel centro abitato ed immediate periferie esistono terreni incolti da più anni e suoli in evidente stato di abbandono, all'interno dei quali la vegetazione spontanea ha raggiunto dimensioni di crescita esorbitanti, con presenza di erbe infestanti, rifiuti vari ed altro materiale che costituiscono ricettacolo ideale sia per la propagazione di incendi sia per la proliferazione di animali nocivi, i cui proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- tale circostanza, oltre a sminuire il decoro della zona attigua, facilita la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;
- lo stesso fenomeno favorisce la proliferazione di animali in genere, ed in particolare di topi, ratti, serpenti ed insetti nocivi;

VISTO:

- la Legge Regione Puglia del 12 Dicembre 2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 Novembre 2017 n. 1930 in merito alla Legge n.353/2000 e L.R. n.18/2000 e L.R. n.7/2014: "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020" - Adozione.
- il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica all'art. 160;
- la L.R. n° 36/84;
- il D. L.vo 267/2000 art. 54;
- la Delibera di Giunta n. 50 del 25/03/2026 con la quale, ai sensi dell'art. 16 c. 2 L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis L. n. 125/2008, è stato modificato l'importo minimo edittale per le violazioni derivanti da inottemperanza di ordinanze sindacali in materia di prevenzione incendi, sfalcio e messa in sicurezza di terreni e suoli;

CONSIDERATO:

– che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e vanificano il buon esito del piano di disinfestazione annuale effettuato dal Comune;

O R D I N A

1. Che tutti i proprietari di suoli prospicienti strade, spazi pubblici, o aree libere comprese nell'abitato ed in periferia dello stesso, all'interno dei quali la vegetazione spontanea ha raggiunto dimensioni di crescita esorbitanti, con presenza di erbe infestanti, rifiuti vari ed altro materiale che costituiscono ricettacolo ideale sia per la propagazione di incendi sia per la proliferazione di animali nocivi, tengano i suoli e i terreni liberi da sterpaglie, erbe e arbusti, provvedendo alla pulizia ed al mantenimento degli stessi per tutto il periodo primaverile ed estivo;

2. Che i proprietari evitino di depositare e/o ammucchiare sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano divenire rifugio di animali (ratti, cani e gatti randagi) potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, e curino gli stessi, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;

3. Che tutti i proprietari di terreni agricoli incolti in stato di abbandono o a riposo che insistono al di fuori del perimetro del centro abitato, realizzino entro il 31 Maggio, fasce protettive di idonea misura, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

AVVERTE

– che quanto sopra ordinato deve essere eseguito dai proprietari dei suoli e terreni che versano nelle condizioni sopracitate;

– che, come stabilito con la D.G. n. 50/2026, in caso di accertata inadempienza, previo invito a provvedere, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste da norme speciali verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 100,00 ad € 500,00) previste dall'art. 7 bis del D. Lgs n° 267/2000 introdotto dalla Legge n°3 del 16.01.2003 per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali;

– che nei casi gravi ed accertati e ove vi sia pericolo immediato per la pubblica incolumità gli interventi contingibili ed urgenti verranno eseguiti d'ufficio, previa notifica di avvio di procedimento al proprietario catastalmente individuato e individuazione di una ditta idonea, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i.

D I S P O N E

– che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e negli spazi adibiti alla pubblica affissione;

– il presente provvedimento è comunicato alla Prefettura di Lecce per quanto di competenza;

– il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico del Comune di Guagnano, nonchè le restanti FF.OO competenti per materia e territorio, sono incaricati del controllo e dell'ottemperanza della presente e di segnalare eventuali inadempienze.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
f.to **Dott. Francois IMPERIALE**